

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 1) E' costituita una associazione denominata

"IO DO UNA MANO".

art. 2) L'associazione ha sede in Lainate.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo di una rete di volontari che, utilizzando tecniche di stampa 3D o qualsiasi altra tecnica idonea, realizzi dispositivi di assistenza per gli arti superiori o inferiori destinati ad essere offerti a persone con agenesia o che hanno subito una amputazione.

PATRIMONIO

art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni conferiti in sede di costituzione dell'associazione, quali risultano dall'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, legati, lasciti.

art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- d) dai proventi di ogni attività strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

ASSOCIATI

art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) **soci fondatori:** sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo;
- b) **soci ordinari:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed all'unanimità di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego, in ogni caso, non dovrà nè essere motivato nè essere dovuto a scelte di carattere discriminatorio (i.e. origini razziali, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine sociale, ricchezza e nascita). Resta inteso che non potranno in alcun modo acquisire la qualifica di soci ordinari le persone, fisiche o giuridiche, che (i) non condividano la finalità dell'associazione, (ii) abbiano mantenuto comportamenti non in linea con le finalità solidaristiche ed assistenzialistiche dell'associazione e (iii) siano minorenni.

art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

art. 8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore Unico (o al Collegio dei revisori) se nominato;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Revisore Unico o il Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

art. 11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore Unico (o del Collegio dei revisori).

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

art. 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

IO DO UNA MANO

Email: info@iodounamano.org

I: Via Manuel Fangio,7 | 20020 – Lainate (MI)
C.F. 93554510151 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art. 13) Ogni socio ha diritto di voto in assemblea.

Non è ammesso il voto per rappresentanza o per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e per l'esclusione di un socio fondatore, occorre anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art. 15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 (tre) membri: di essi, 2 (due) componenti, tra cui il Presidente, sono nominati dai Soci Fondatori con decisione assunta a maggioranza degli stessi, mentre 1 (uno) componente è nominato dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 13.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni o per il minor periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; i membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

art. 17) Qualora (i) venisse a mancare un consigliere gli altri provvedono a sostituirlo e (ii) venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decadrà.

I consiglieri nominati ai sensi dell'art. 17 (i) restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

I Soci Fondatori, con decisione assunta a maggioranza degli stessi, possono in ogni tempo revocare uno o più componenti del Consiglio direttivo e procedere alla loro sostituzione.

art. 18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute in ragione dell'incarico e adeguatamente documentate.

art. 19) Il Consiglio direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per l'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art. 20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art. 21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art. 22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- i) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

l) costituire e/o aderire ad associazioni temporanee, joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'associazione;

o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

art. 23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri:

- il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento: la firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente;

- il Segretario Generale.

Essi resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

art. 24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

art. 25) Il Segretario generale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

REVISORE UNICO E COLLEGIO DEI REVISORI

art. 26) L'assemblea può nominare un Revisore Unico oppure un Collegio dei revisori, composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente qualora a ciò non abbia già provveduto l'assemblea.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

I Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori legali.

Al Revisore Unico ovvero al Collegio dei revisori spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

BILANCIO

art. 27) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art. 28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

art. 29) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglIMENTO

art. 30) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

art. 31) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to EMANUELE MICHELI

F.to JAMES SALVATORE SEGRE

F.to MARIO GAGLIARDI

F.to ROBERTO ROSSI

F.to TOMMASO CICCAGLIONE

F.to FAUSTO ORTOLANI

F.to GIUSEPPE COGLIOLO

F.to MAURO GRANDI Notaio

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.

Milano, 12 Ottobre 2020